

**AVV. CECILIA LICITRA**

V.LE TEN. LENA, 14 – 97100 RAGUSA

Tel e Fax 0932.621.098 email avv.cecilialicitra@aliceit

**TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART.414 C.P.C. E CONTESTUALE ISTANZA**

**CAUTELARE**

Per la **sig.ra Bulbo Barbara** nata a Vittoria il 7.10.73 ed ivi residente C.F. BLBBBR73R47M088O elettivamente domiciliata in Ragusa, viale Ten. Lena n° 14, presso lo studio dell'**avv. Cecilia Licitra** (C.F.: LCTCCL67M42H163D; fax: 0932621098; .PEC: [cecilia.licitra@avvragusa.legalmail.it](mailto:cecilia.licitra@avvragusa.legalmail.it)) dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto:

**ricorrente;**

**CONTRO**

Il Ministero dell'istruzione in persona del Ministro p.t. (C.F.80185250588

Ambito Territoriale Ragusa in persona del Dirigente

**resistente;**

**e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella GAE provincia di Ragusa**

**controinteressati**

**PER LA DECLARATORIA**

Del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle GAE della provincia di Ragusa

**PREMESSA**



LA ricorrente è in possesso del diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 92-93 e ha altresì conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito del concorso ordinario indetto con D.D. del 6.4.99 per come risulta dalla documentazione che si allega.

In possesso dell'abilitazione e non avendo presentato negli anni precedenti domanda di aggiornamento nella GAE, presentava in data 30 marzo 2022 domanda di inserimento nelle GAE.

LA predetta domanda, non potendo essere presentata online veniva presentata in modo cartaceo, ed inviata a mezzo lettera ar in data 30 marzo 2022; a seguito della pubblicazione delle graduatorie permanenti per la scuola dell'infanzia, il nominativo della ricorrente non risulta inserito.

Tanto premesso, la ricorrente impugna la mancata inclusione nelle graduatorie GAE scuola infanzia per i seguenti motivi:

### **MOTIVI**

Ai fini di un corretto inquadramento della questione, appare preliminarmente opportuna una breve ricognizione della normativa di riferimento.

L'odierna istante era ed è, in possesso dei titoli per l'accesso alle c.d. "graduatorie permanenti" di cui all'art. 401 del Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994) novellato per effetto della Legge 124/1999, ed oggi, a seguito dell'art. 1 commi 605, lett. c) e 607, L. n. 296/2006, definite "graduatorie ad esaurimento" (GAE), del personale docente ed educativo della Provincia di Ragusa per incarichi e, dunque, nomine e sottoscrizioni di contratti a tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell'Istruzione (MIUR) per la Provincia di Ragusa.

Detta graduatoria è unica, anche se regolata da scansioni temporali di vigenza dapprima biennali, e poi, triennali (ex art. 9, DL n. 70 del 2001,



convertito, con modificazioni, nella L. n. 146 del 2011); infatti, nella disposizione citata di modifica dell'art. 1, comma 4, D.L. n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, nella L. 143 del 2004, è detto “aggiornamento” delle graduatorie, che quindi, sono le medesime, di cui alla cadenza oggi triennale.

Ogni anno in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50%) e dalle graduatorie ad esaurimento (50%) i docenti per l'immissioni in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato.

Nonostante l'illegittima preclusione all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento, in quanto la procedura telematica predisposta dal Ministero non consentiva la presentazione della domanda, la ricorrente, in data 30 marzo 2022, presentava ritualmente la domanda di aggiornamento del proprio nominativo nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento

Nonostante la suddetta richiesta la ricorrente, pur avendo presentato la suddetta domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale Provinciale di RAgusa , classe concorsuale della scuola dell'infanzia (AAAA), non è stata inserita “*pleno iure*” nelle suddette graduatorie di terza fascia ad esaurimento,

Il mancato inserimento nelle graduatorie, ha comportato la negazione della possibilità, per la ricorrente, di essere individuata quale destinataria delle proposte di stipula di contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato formulate per scorrimento della III fascia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Ragusa.

Il mancato inserimento della ricorrente nelle GAE è del tutto illegittimo e posto in aperta violazione di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e contrattuale che ha previsto solo con il DL 13 maggio 11 n 70



convertito nella legge 106/11 e DL 29 dicembre 11 n 216 convertito in legge 14/12, il divieto di inserimento in GAE, trattandosi cioè di norme successive all'abilitazione conseguita nell'anno 1999-

Per quanto sopra, non rimane all'odierna istante che ricorrere all'intestata giustizia al fine di veder tutelate le proprie ragioni.

### **Sul periculum in mora**

Come già precisato, nella fattispecie de qua, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento dell'Amministrazione resistente che rivela apertamente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'odierna comparsa, in una situazione meritevole di tutela immediata.

\*\*\* \*\*

A fronte di quanto sopra, appare illegittima la mancata valutazione ed inserimento nella GAE della ricorrente, in quanto è in possesso dell'abilitazione che dà diritto all'inserimento nella cd GAE:

Istanza cautelare

Il docente, precario e privo di reddito e senza occupazione, ricorre ex art 700cpc al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all' inserimento nella gae per gli anni scolastici 2022/2025 al fine di ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette poi alla immissione in ruolo .

IL pregiudizio subito dalla ricorrente è peraltro irreparabile atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali.

Evidente la sussistenza dei requisiti previsti dall'art 700 cpc .

IL mancato inserimento nella graduatoria GAE , in favore della ricorrente, non consentirà l'inserimento e la possibilità di essere convocata per la



immissione in ruolo, con conseguente perdita di professionalità e di chance ,  
giusta la graduatoria in vigore per il triennio 22/25

\*\*\* \*\*

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e  
difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti,

preliminarmente, accogliere l'istanza cautelare inserendo con riserva la  
ricorrente nella GAE scuola dell'infanzia per la provincia di Ragusa, nonché  
ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso,

-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle GAE  
provincia di Ragusa scuola dell'infanzia.

-per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente di porre in essere tutti  
gli atti consequenziali per l'inserimento nella GAE

Con riconoscimento giuridico e con diritto al risarcimento dei danni per la  
retribuzioni non corrisposte

Con ogni consequenziale statuizione per spese e compensi di giudizio, di cui  
si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

**Ai sensi dell'art.9 del D.P.R n. 115/2002 si dichiara che la controversia è  
di valore indeterminabile pari ad E 259/00**

**Sin dora si chiede di essere autorizzata di effettuare le notifiche ai  
controinteressati mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale  
del MIUR .**

Si produce copia dei seguenti documenti:

abilitazione all'insegnamento

domanda inserimento in graduatoria,



Ragusa, 20 luglio 2022

Avv. Cecilia Licitra

